



**Mobilità Territoriale e
Professionale.
Graduatoria dei
Soprannumerari.
a.s. 2012/2013**

**F.A.Q.
Frequently Asked Questions**

Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti

(aggiornamento del 3 aprile 2012)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328
Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

N. 21

D – I punteggi derivanti dalla continuità prevista nelle lettere C) e D) del settore “Anzianità di servizio” della Tabella A- Allegato D – al CCNI del 29/2/2012 devono essere considerati ai fini della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi)?

R – Quanto alla lettera C) – (che nel mod. TF1 corrisponde alla casella n° 5 e nei mod. TF2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 4): il nuovo contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi per ogni anno successivo. Ma ai fini dell’esercizio di tale opzione **IL PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIENNIO E’ L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010**; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per l’anno scolastico 2013/2014 (da inoltrare quindi nella primavera del 2013) e, in ogni caso, solo se non vedranno accolta una eventuale domanda di trasferimento. **Produrrà quindi la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio, ma l’ottenimento dello stesso.**

Per quanto sopra, la casella n° 5 del mod. TF1 e n° 4 dei mod. TF2, PR1 e PR2 QUEST’ANNO NON VANNO COMPILATE.

- Quanto alla lettera D) – (che nel mod. TF1 corrisponde alla casella n° 6 e nei mod. TF2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 5): si tratta di un bonus da attribuire a chi, nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008 non ha fatto nessuna domanda di trasferimento. Il CCNI del 29.2.2012, nota 5 ter, ha definitivamente chiarito le condizioni per l’attribuzione di tale punteggio, condizioni che non sono applicabili ai docenti di religione. Di conseguenza la casella n° 6 del mod. TF1 e la n° 5 dei mod. TF2, PR1 e PR2 **NON VANNO COMPILATE.**

N. 20

D – E per quanto riguarda la graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione dei soprannumerari il punteggio relativo alla continuità scolastica (lettere C e C0 dell’apposita scheda) verrà valutato?

R – Per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale non è necessario – come per la mobilità a domanda – avere prestato servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni. Quindi, poiché ai fini dell’esercizio di tale opzione **il primo anno di riferimento è il 2009/2010**, i docenti aventi diritto possono beneficiare nella compilazione della scheda per la graduatoria dei soprannumerari dell’a.s. 2012/2013

- di punti 4 (alla lettera C) se nell’a.s. 2009/2010 e nell’a.s. 2010/2011 hanno prestato servizio nella stessa scuola dove insegnano attualmente (l’anno in corso non produce punteggio). Da tenere presente che **l’ottenimento di un trasferimento, o di una assegnazione provvisoria, o di una utilizzazione tra scuole dello stesso comune produce la perdita di tale punteggio.**
- Se il servizio prestato dall’a.s. 2009/2010 in poi **non** è stato prestato nella scuola di attuale titolarità (cioè se si è ottenuto un trasferimento, o una assegnazione provvisoria, o una utilizzazione) **si perde il punteggio della lettera C)**; se però lo spostamento si è verificato

nell'ambito dello stesso Comune, a seconda dei casi di seguito specificati viene comunque attribuito il seguente punteggio:

- a) se nell'a.s. 2009/2010 si è prestato servizio in una scuola diversa da quella attuale ma ricadente nello stesso Comune, mentre nel 2010/2011 si è prestato servizio nella scuola di attuale titolarità **spettano punti 3**;
- b) se negli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 si è prestato servizio in una scuola diversa da quella attuale (ma ricadente nello stesso Comune) **spettano punti 2**.

-
Da tenere presente che **l'ottenimento di un trasferimento, o di una assegnazione provvisoria, o di una utilizzazione tra scuole di diverso comune produce la perdita di qualsiasi punteggio riferito alla continuità**

N. 19

D – Il periodo di durata del dottorato di ricerca ricadente nel servizio di ruolo è valido ai fini dell'anzianità di servizio nella mobilità a domanda e d'ufficio (trasferimenti, passaggi e graduatoria)?

R – Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo; viene valutato 6 punti all'anno. Viene però valutato 3 punti se il docente è attualmente in servizio in un settore scolastico diverso da quello in cui insegnava nel periodo del dottorato.

N. 18

D – Il servizio svolto nelle scuole paritarie è valido ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio?

R – Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Fa eccezione il servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano acquisito lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. E' invece sempre valutabile il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie.

N. 17

D – Nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari sono valutati i benefici derivanti dalla legge 104/92?

R – Sì, nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E: occorre crocettare la casella che interessa.

N. 16

D – Se il docente nell’anno scolastico 2012/2013 – pur non essendo disabile - è sottoposto a cure a carattere continuativo per gravi patologie (ad es. chemioterapia) ha diritto, nella graduatoria regionale, a precedenza?

R – Sì, in base al CCNI del 29.02.2012, art. 7, numero III, punto 2; in questo caso occorrerà crocettare la casella che interessa nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E.

N. 15

D - Nella mobilità interdiocesana di quali precedenze fruisce il/la figlio/a che assiste un genitore con grave disabilità?

R - Riguardo all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, il CCNI 29 febbraio 2012 all’art. 7, comma 1 punto V stabilisce che *“nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale”*.

N.B. Per i docenti di religione i trasferimenti interprovinciali corrispondono ai trasferimenti interdiocesani, mentre la mobilità annuale corrisponde alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni tra settori diversi (regolate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

N. 14

D – Nella graduatoria regionale su base diocesana di quali precedenze fruisce il/la figlio/a che assiste un genitore con grave disabilità?

R - Riguardo **all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92**, la precedenza viene riconosciuta esclusivamente ai genitori, anche adottivi, al coniuge e **al solo figlio individuato come referente unico** che presta assistenza al genitore in situazione di gravità.

Il figlio che – **in qualità di referente unico** - assiste un genitore in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 1204/92) ha diritto alla precedenza qualora sussistano le seguenti condizioni (*art. 7, punto V del CCNI 29/02/2012*):

- 1 Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- 2 Impossibilità, da parte di ciascun **altro** figlio di effettuare l’assistenza, documentata con autodichiarazione, tale da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza **nel corso dell’anno scolastico**. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente – **in qualità di referente unico** - sia l’unico figlio che conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.

- 3 Essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire - per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità - dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
- 4 l'assistenza, o del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.

N. 13

D – Il punto 4.6.2. del DPR 751/1985 stabilisce che «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio» sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento. L'anno scolastico 1985/86 è utile ai fini del quinquennio?

R – Sì, la Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010 ha definitivamente chiarito che l'anno scolastico 1985/86 è l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio.

N. 12

D – I sei punti per il ricongiungimento al coniuge (o ai figli di separati o genitori) vanno attribuiti soltanto se il familiare risiede nello stesso Comune nel quale si è in servizio?

R1 – **PER LA GRADUATORIA REGIONALE:** i punti vengono attribuiti se il coniuge (o i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi in cui il docente presta servizio.

R2 – **PER LA MOBILITA' TERRITORIALE (trasferimenti):** i punti vengono attribuiti se il coniuge (o i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi **PER CUI** il docente **HA CHIESTO** il trasferimento.

N. 11

D – Sono in possesso del diploma di istituto magistrale e di quello in scienze religiose, posso utilizzare il primo come titolo di accesso e il diploma in scienze religiose quale titolo aggiuntivo. Se sì, in quale lettera dei "Titoli generali" va collocato?

R – La risposta è positiva ovviamente soltanto per la scuola primaria/infanzia. Rientra tra i titoli previsti nella lettera D) dei "Titoli generali".

N. 10

D – Chi insegna nella scuola secondaria, può fare valutare il proprio titolo di Magistero?

R – Può essere valutato solo se, come accesso, si utilizzano i 5 anni di servizio posseduti all'anno scolastico 1985-1986 oppure il diploma in scienze religiose unito alla laurea civile; se si è in possesso SOLO del Magistero, non può essere valutato in quanto in questo caso esso rappresenta

titolo di accesso all'insegnamento della secondaria. Lo stesso vale per il Baccalaureato, la Licenza o il Dottorato: possono essere valutati solo nel caso in cui non rappresentino titolo di accesso.

N. 9

D – Chi insegna nella scuola secondaria ed è in possesso del diploma di Scienze Religiose, può farlo valutare?

R – Può essere valutato solo se non viene utilizzato (congiunto ad una laurea civile) come titolo di accesso, e va inserito al punto D della scheda.

N. 8

D – Come viene valutato il servizio prestato nelle scuole uniche o di montagna?

R - Viene valutato due volte (ma solo per la scuola primaria); ad es. se un docente di scuola primaria ha prestato due anni di ruolo in scuole uniche o di montagna, il punteggio totale sarà di 24 punti ($6+6=12$, $12 \times 2 = 24$); se invece, su un totale di 10 anni di servizio pre-ruolo, ha prestato 2 anni in scuole uniche o di montagna, il totale del servizio di ruolo sarà di 12 anni, cioè $8 + (2 \times 2)$. Il calcolo del punteggio dei 12 anni pre-ruolo verrà così effettuato: $4 \times 3=12$; $8 \times 2=16$; totale $12 + 16=28$.

N. 7

D – Come viene valutato il servizio prestato su piccole isole?

R - Viene valutato due volte: se si tratta di servizio di ruolo viene valutato 6 punti per anno (da aggiungere al punteggio totale del servizio di ruolo); nel caso di servizio pre-ruolo il punteggio viene calcolato con lo stesso sistema utilizzato per gli altri anni di pre-ruolo, cioè per intero (3 punti) fino a 4 anni, per i $\frac{2}{3}$ gli anni eccedenti i 4. Ad es., se su dieci anni di pre-ruolo se ne sono prestati 2 su piccole isole, occorre indicare questi ultimi nell'apposita casella e indicare come punteggio 6 (cioè 2×3); se se ne sono prestati 7, il punteggio sarà di 18 punti (cioè $4 \times 3=12$, $3 \times 2=6$, tot. 18 punti, perché i primi 4 anni sono stati valutati per intero e i rimanenti 3 ai $\frac{2}{3}$).

N. 6

D – Se non si è interessati ai trasferimenti, occorre presentare ugualmente la scheda e gli allegati per la graduatoria dei soprannumerari?

R – Sì, perché tutti gli insegnanti di ruolo devono essere inseriti in tale graduatoria regionale su base diocesana (che equivale alla “graduatoria di istituto” delle altre classi di concorso).

N. 5

D - Quali documenti occorre presentare per inserirsi nella graduatoria dei soprannumerari?

R - La scheda, l'allegato D, l'allegato F per la continuità scolastica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione di residenza (a meno che non ci siano particolari altre esigenze, che vanno regolarmente certificate).

N. 4

D - Se un docente usufruisce di utilizzazione in settore diverso ma nella stessa diocesi di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nel settore assegnato?

R - Deve presentare regolare domanda di passaggio di ruolo nella stessa diocesi di titolarità.

N. 3

D - Se un docente usufruisce di assegnazione provvisoria (o di passaggio di ruolo) in una diocesi diversa da quella di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nella nuova diocesi?

R - Deve presentare regolare domanda di trasferimento (o di passaggio di ruolo) dalla diocesi di titolarità a quella in cui è stato assegnato in via provvisoria nello stesso settore (o utilizzato in un settore diverso).

N. 2

D - Dove si può reperire il modulo per la graduatoria regionale su base diocesana?

R - Nel nostro sito insieme alle indicazioni sulla eventuale documentazione da allegare.

N. 1

D - Se un docente ha presentato nel giugno 2010 domanda di utilizzazione provvisoria in una sede diversa ma per la stessa diocesi e per lo stesso settore formativo, cosa deve fare per essere confermato nella nuova sede ?

R - Non deve presentare nessuna domanda: la conferma è automatica